

D.P.R. 22 agosto 1972, n. 669.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna riguardanti il trasferimento alla regione di uffici e servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Publicato nella Gazzetta. Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.

Articolo 1.

L'ispettorato compartimentale dell'agricoltura e l'osservatorio fitopatologico della Sardegna, pur esercitando in base alle direttive del Ministero dell'agricoltura e foreste le funzioni riservate allo Stato, sono trasferiti alla regione.

L'osservatorio fitopatologico continuerà a provvedere - in base alle direttive degli organi statali - al rilascio dei certificati fitopatologici per le esportazioni e le importazioni.

Si intendono altresì trasferiti alla regione tutti gli uffici e servizi del Ministero dell'agricoltura e foreste esistenti in Sardegna, già passati alle dipendenze della medesima, in virtù dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327 .

Sono esclusi dal suddetto trasferimento gli uffici e servizi concernenti:

- a) la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario;
- b) la sperimentazione agraria.

Resta altresì escluso dal trasferimento il commissariato agli usi civici, fermo restando alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative già ad essa devolute nella materia degli usi civici e dei demani comunali.

Articolo 2.

Al funzionamento dei predetti uffici, l'amministrazione regionale provvede con personale proprio.

A tal fine il personale dello Stato, in servizio presso gli stessi uffici di cui al primo comma dell'art. 1, alla data di entrata in vigore del presente decreto, può essere, a domanda, trasferito nei ruoli regionali.

La regione provvede, con legge, a regolare il passaggio nei propri ruoli del personale stesso entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Norma transitoria

Articolo 3.

Fino a quando la regione non abbia provveduto a termini del terzo comma del precedente art. 2, hanno efficacia le norme di cui agli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327 .